

COMUNE DI MONTEPAONE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(ART. 30 D.P.R. 06-06-2001 N°380 per come modificato ed integrato dal D. Leg. Vo 27-12-2002 N°301 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota prot. 7077 del 13-01-2016 della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore N°2 – Servizio N°3, relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità “VAS” del Piano di Lottizzazione “Sanguinario”, del Comune di Montepaone;

Visti gli atti esistenti in Ufficio;

Visto l’art. 65 della Legge Regionale 16 Aprile 2002 n°19 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n°380 del 6 Giugno 2001, art. 30, comma 2 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n°267 e s.m.i.;

CERTIFICA

Che le aree di cui fanno parte i terreni siti in Montepaone, distinti in catasto al foglio di mappa n°10, particelle **824 e 1162**,

nei vigenti strumenti urbanistici comunali hanno la seguente destinazione urbanistica con le seguenti prescrizioni:

- La particella **824**, per mq. **6.580,00** circa a Zona “**C**” (**Residenziale di Espansione**), con indice territoriale **1,00** mc/mq. e con obbligo di lottizzazione convenzionata, e la restante superficie a “**Viabilità**”;
- La particella **1162**, a Zona “**C**” (**Residenziale di Espansione**), con indice territoriale **1,00** mc/mq. e con obbligo di lottizzazione convenzionata.

Per detta zona esiste Vincolo Paesaggistico e Ambientale, di cui alla legge 29/06/1939, N°1497, come da Decreto Ministeriale 21/12/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14/03/2000.

Si certifica altresì, che relativamente ai beni, a tutt’oggi non sono stati emessi né trascritti provvedimenti comunali di divieti, di disposizione o di acquisizione al patrimonio comunale e non sono stati adottati né sono pendenti provvedimenti sanzionatori.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Montepaone, li 15 FEB. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. FICCHI Francesco)